

REPUBBLICA FRANCESE

—————
Ministero della Salute e della
prevenzione
—————

Decreto n. del

**sulle informazioni ai consumatori nella vendita di prodotti cosmetici senza
preconfezionamento o confezionati presso il punto vendita o preconfezionati per la vendita
immediata**

NOR: [...]

Nota informativa: Presentazione dei metodi per fornire informazioni ai consumatori nella vendita di prodotti cosmetici senza preconfezionamento o confezionati presso il punto vendita o preconfezionati per la vendita immediata

La prima ministra,

sulla relazione del ministro della Salute e della prevenzione,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici,

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione),

vista la notifica XXXXX alla Commissione europea,

visto il codice della sanità pubblica, in particolare l'articolo L. 5131-8,

visto il parere del Consiglio nazionale dei consumatori, espresso il 24 novembre 2021,

sentito il Consiglio di Stato (sezione sociale),

con la presente decreta:

Articolo 1

Il codice della sanità pubblica è modificato come segue:

Il comma II dell'articolo R. 5131-4 è sostituito dal seguente:

"Al momento della vendita di qualsiasi prodotto cosmetico senza confezionamento, o confezionato nel punto vendita su richiesta dell'acquirente o confezionato per la vendita immediata, le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento sono portate all'attenzione dell'acquirente con qualsiasi mezzo visibile e leggibile, nel rispetto delle disposizioni previste da tale articolo. Tali informazioni sono messe a disposizione sul prodotto o nelle immediate vicinanze, indicando il prodotto in questione. Inoltre, possono essere messe a disposizione per via elettronica."

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore entro sei mesi dalla pubblicazione.

Articolo 3

La prima ministra, il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e il ministro della Salute e della prevenzione sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dell'applicazione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Fatto il [].

La prima ministra,

Élisabeth Borne

Il ministro dell'Economia, delle finanze e
della sovranità industriale e digitale

Bruno LE MAIRE

Il ministro della Salute e della
prevenzione,

Aurélien ROUSSEAU